**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

**AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000**

**SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ**

**DI CUI ALL’ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013,**

(*Le sottostanti informazioni devono essere rese dal dirigente e dal funzionario responsabile di E.Q. con attribuzioni dirigenziali al momento del conferimento dell’incarico)*

*Al* ***Direttore di ER.GO***

La/Il sottoscritta/o \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* in relazione all'affidamento dell’incarico di Dirigente avente per oggetto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* in relazione all'affidamento dell’incarico di Responsabile di Elevata Qualificazione con attribuzioni dirigenziali avente per oggetto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VISTI gli artt. 3, 4 e 7 del Dlgs. n.39/2013 recanti disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

VISTI gli artt. 9, 11 e 12 del Dlgs. n.39/2013 recanti disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

di essere a conoscenza delle **cause di inconferibilità** di cui al d.lgs. n. 39/2013 e di non trovarsi, alla data odierna, in alcuna causa di esse, ed in particolare:

* di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del c.p. (art. 3 del d.lgs. n. 39/2013)[[1]](#footnote-1);
* di non aver svolto, nell’anno precedente, incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da ER.GO (art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013)[[2]](#footnote-2);
* di non avere, nell’anno precedente, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da ER.GO (art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013);
* di non aver assunto gli incarichi previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 39/2013[[3]](#footnote-3).

di essere a conoscenza delle **cause di incompatibilità** di cui al d.lgs. n. 39/2013 e di non trovarsi , alla data odierna, in alcuna causa di esse, ed in particolare:

* di non svolgere incarichi, né di possedere cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da ER.GO (art.9 comma1 del D.lgs. n. 39/2013)[[4]](#footnote-4);
* di non svolgere alcuna attività professionale in proprio regolata, finanziata o comunque retribuita da ER.GO (art.9 comma 2 del D.lgs. n. 39/2013);
* di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate dall’art.12 del d.lgs. n. 39/2013[[5]](#footnote-5);
* di non avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica dirigenziale conferita;
* di non avere parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura presso ER.GO ovvero che siano coinvolti nelle relative decisioni o attività.

Oppure di trovarsi nelle seguenti cause:

di inconferibilità :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

di incompatibilità:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

**Il sottoscritto si impegna altresì a presentare annualmente, per tutta la durata dell’incarico conferito, la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 20, co. 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla persistente assenza di cause di incompatibilità.**

Il sottoscritto autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016. Dichiara altresì di essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.lgs. n.39/2013, per le quali la presente dichiarazione viene resa e che il modello di dichiarazione sarà messo a disposizione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di ER.GO, ai sensi dell’art.20, comma 3 del D.lgs. n. 39/2013.

Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Informativa ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali**

**(D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., Reg.UE 679/2016** - **GDPR)**

**1. Premessa.** Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Reg.UE 679/2016), l’Azienda Regionale per il diritto agli Studi superiori ER.GO, in persona del Direttore, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte di ER.GO, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

**2. Fonte dei dati personali.** La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento raccolta ai fini di cui al punto 3.

**3. Finalità del trattamento.** I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Verifica sulla assenza di conflitti di interessi, in adempimento di quanto previsto dal DPR 62/2013 come aggiornato  *al DPR n.81/2023* (Codice di comportamento nazionale);

- Assenza di condanne penali, in base a quanto richiesto dall’art. 35 bis D.Lgs.165/2001, per i componenti di commissioni;

- Rispetto delle disposizioni del D.Lgs.36/2023.

**4. Modalità di trattamento dei dati.** In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

**5. Conferimento dei dati.** Il mancato conferimento dei dati rende impossibile il rispetto della normativa e determina la decadenza dall’incarico.

**6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.** I suoi dati personali potranno essere conosciuti dallo staff del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della struttura che ha disposto la nomina. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per ER.GO, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

**7. Diritti dell'Interessato.** La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato dagli artt.12-23 del GDPR.

**8. Titolare. Responsabile del trattamento. R.P.D.** Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ER.GO, con sede in Bologna, Via S. Maria Maggiore n. 4.

Responsabile del trattamento è il Direttore, che darà riscontro, per quanto di competenza, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è LEPIDA S.c.p.a., sede legale via della Liberazione n. 15, Bologna, tel. 051.6338800; email: gdpr@lepida.it; PEC: segreteria@pec.lepida.it (Atto di designazione: Determinazione Direttore n. 169 del 15/5/2018).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre quindi i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, a ER.GO, per iscritto o a mezzo mail alla Segreteria di Direzione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Via S. Maria Maggiore 4, Bologna: tel. 051/6436742-45, e-mail [*direzione@er-go.it*](mailto:direzione@er-go.it)*.* Le richieste possono essere formulate dagli interessati anche oralmente.

1. **Art. 3 (d.lgs. n. 39/2013) Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**

   1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

   a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico;  
   (lettera così modificata dall''art. 1 della legge n. 35 del 2022)  
   b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;  
   c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;  
   d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;  
   e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

   2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'[articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0097.htm#03), l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

   3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

   4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

   5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

   6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

   7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'[art. 444 c.p.p.](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444), è equiparata alla sentenza di condanna. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Art. 4 (d.lgs. n. 39/2013) Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati** 1. A coloro che, nell'anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:  
   (alinea così modificato dall'art. 21, comma 2,  della legge n. 21 del 2024)

   a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;  
   b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;  
   c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

   **1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.**  
   (comma aggiunto dall''art. 21, comma 2,  della legge n. 21 del 2024)

   1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti.  
   (comma aggiunto dall''art. 21, comma 2,  della legge n. 21 del 2024). [↑](#footnote-ref-2)
3. **Art. 7 (d.lgs. n. 39/2013) Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale**

   1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

   a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;  
   b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;  
   c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;  
   d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

   2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

   a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;  
   b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);  
   c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;  
   d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

   3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

   **NOTA**: l’art. 13 ter del d.l. n. 4/2022 convertito in l. n. 25/2022 ha stabilito che “l'incompatibilità di cui all'articolo 7, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione” e che “gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al co. 1 hanno validità fino alla loro scadenza naturale”; tale disposizione ha effetto sino al “31 dicembre 2024” (termine introdotto dall’art. 1 bis co. 1 del d.l. n. 215/2023 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, convertito in l. n. 18/2024)” [↑](#footnote-ref-3)
4. **Art. 9 (d.lgs. n. 39/2013) Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali**

   1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

   2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico. [↑](#footnote-ref-4)
5. **Art. 12 (d.lgs. n. 39/2013) Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

   1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

   2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

   3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

   a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;  
   b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;  
   c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

   4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

   a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;  
   b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;  
   c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione. [↑](#footnote-ref-5)